

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su nove motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.

Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — DZ Hyp/SRB

(Causa T-402/22)

(2022/C 380/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DZ Hyp AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III riguardano il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell'uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su nove motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.

Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — DZ Bank/SRB

(Causa T-403/22)

(2022/C 380/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III riguardano il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell'uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su nove motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.

Ricorso proposto il 29 giugno 2022 — Deutsche Kreditbank/SRB

(Causa T-404/22)

(2022/C 380/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Kreditbank AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III riguardano il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell'uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo: la decisione violerebbe l'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958⁽²⁾, in quanto non è redatta nella lingua tedesca, che è la lingua scelta dalla ricorrente.